



Comune di Siurgus Donigala

Provincia Sud Sardegna
Via Kennedy 1 - 09040 Siurgus Donigala

Codice Fiscale 80014110920
Partita IVA 01430500924

Telefono 070 989736
Fax 070 989111

P.E.C. protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
sito Web www.comune.siurgusdonigala.ca.it

Prot. n. 1523

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

PRESENTAZIONE DOMANDE

PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE VALEVOLI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 44/134 del 10/03/2023

RENDE NOTO CHE

Sono aperti i termini per la presentazione di domande per il Bando di Concorso Pubblico

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/7 del 22.02.2005 "Programma Straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato" e dell'Accordo di programma stipulato in data 10.08.2007 tra il Comune di Siurgus Donigala e l'Assessorato Regionale LL.PP., per la formazione delle graduatorie vevoli ai fini dell'assegnazione di **alloggi a canone moderato**, nel territorio del Comune di Siurgus Donigala.

Gli alloggi disponibili per l'assegnazione si trovano in via Sardegna e sono distinti come segue:

- **Edificio "A"**: alloggi destinati alla LOCAZIONE PER ALMENO 15 ANNI (con possibilità di acquisto) ALLOGGI DISPONIBILI N. 7
- **Edifici "B"**: alloggi destinati alla LOCAZIONE PERMANENTE – ALLOGGI DISPONIBILI N. 3

Si procederà alla formazione di due distinte graduatorie.

ART. 1. – CARATTERISTICHE E CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

La tipologia, le superfici e i canoni di locazione degli alloggi sono indicati nella seguente tabella:

FABBRICATO	ASSEGNAZIONE	NUMERO ALLOGGIO	TIPOLOGIA ALLOGGIO	S.U. (mq.)	Coeff.	Sup. convenzionale (mq.)	CANONE MENSILE
A	LOCAZIONE CON OPZIONE DI RISCATTO	1	A1	66,00	1,10	72,60	181,50
		2	A11	56,50	1,10	62,15	155,38
		3	A13	53,00	1,10	58,30	145,75
		4	A6	59,50	1,10	65,45	163,63
		5	A7	59,00	1,10	64,90	162,25
		6	A12	54,00	1,10	59,40	148,50
		7	A1	66,00	1,10	72,60	181,50
		8	A10	56,80	1,10	62,48	156,20
		9	A14	47,70	1,10	52,47	131,18
		10	A12	54,00	1,10	59,40	148,50
		11	A8	58,60	1,10	64,46	161,15
		12	A9	57,20	1,10	62,92	157,30
		13	A4	62,00	1,10	68,20	170,50
B	LOCAZIONE PERPETUA	1	A2	65,00	1,10	71,50	178,75
		2	A3	64,00	1,10	70,40	176,00
		3	A5	61,00	1,10	67,10	167,75
		4	A2	65,00	1,10	71,50	178,75
		5	A3	64,00	1,10	70,40	176,00
		6	A5	61,00	1,10	67,10	167,75
C		1	A1	66,00	1,10	72,60	181,50
		2	A1	66,00	1,10	72,60	181,50

La presente tabella riporta complessivamente n. 21 alloggi di cui n. 10 disponibili e n. 11 assegnati .

Il canone mensile di locazione, sia per gli alloggi destinati alla locazione permanente, sia per quelli destinati alla locazione per almeno 15 anni con possibilità di futuro acquisto da parte dei conduttori, è determinato in considerazione delle quotazioni immobiliari rilevate dalla banca dati dell’Agenzia del Territorio in quanto non è stato stipulato alcun **Accordo Territoriale sulle locazioni ad uso abitativo per il Comune di Siurgus Donigala** (L. 431/98, art. 2 comma 3), fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Oltre al canone di locazione indicato nella tabella precedente, gli assegnatari dovranno farsi carico degli oneri ed obblighi previsti nel Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia per la locazione a canone moderato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2015 e negli allegati A,B,C,D,E,F,G, allo stesso -

Per gli alloggi in locazione per almeno 15 anni con possibilità di futura vendita, in sede di stipulazione del contratto di locazione, ciascun soggetto individuato come assegnatario, potrà - se interessato - impegnarsi **espressamente** a versare **un corrispettivo - in aggiunta al canone di locazione** - da destinare in conto prezzo di acquisto, che verrà decurtato dal prezzo di vendita dell’alloggio. Al termine del periodo minimo di locazione (15 anni), in caso di mancato acquisto, il contratto di locazione prosegue secondo le disposizioni di cui alla L. 431/98 e il Comune di Siurgus Donigala restituirà al conduttore le eventuali quote aggiuntive versate dallo stesso in conto prezzo di acquisto. Il prezzo d’acquisto dell’alloggio è stabilito secondo le modalità contenute nella Deliberazione della G.R. 7/7 del 22.02.2005.

ART. 2. – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

In osservanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia per la locazione a canone moderato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2015 e s.m.i., nella delibera della Giunta Comunale n. 40 del 21 maggio 2018, **possono**

presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di aspiranti assegnatari, i soggetti interessati in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato estero membro dell'Unione Europea o di uno Stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 e successive modifiche e integrazioni;
- b) residenza ovvero attività lavorativa principale o esclusiva nel Comune di Siurgus Donigala (*Si intende per attività principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale*);
- c) non titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio della Sardegna.
Come stabilito all'art. 2 lettera c) della Legge Regionale n. 13 del 06 Aprile 1989: "E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b. 2.2.)"; La titolarità di quota di alloggio, se adeguata in termini di superficie, è considerata come titolarità di alloggio adeguato;
- d) non aver ottenuto, essi stessi, né altri componenti dello stesso nucleo familiare, agevolazioni pubbliche, concesse dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico, in qualunque forma per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni;
- e) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non occupare senza titolo un alloggio ERP;
- h) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) (***) compreso entro i limiti di seguito indicati:

per gli aspiranti conduttori di entrambe le categorie di alloggi reddito annuo superiore a:	€ 4.500,00
limite massimo di reddito per gli aspiranti conduttori degli alloggi destinati alla locazione permanente	€ 26.080,00
limite massimo di reddito per gli aspiranti conduttori degli alloggi destinati alla locazione per almeno 15 anni con possibilità di successiva vendita	€ 43.466,00

(*) Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (redditi 2021 dichiarazione 2022 o se disponibile redditi 2022 dichiarazione 2023), nonché i redditi esenti ai fini IRPEF:

1) pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;

- 2) indennità di accompagnamento;
- 3) Pensione sociale o assegno sociale;
- 4) Rendita INAIL;
- 5) Pensione di guerra o reversibilità di guerra;
- 6) Borse di studio universitarie;
- 7) LEGGE REGIONALE N° 20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna";
- 8) LEGGE REGIONALE N° 27/1983 – "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni e neoplasie maligne L.R. n° 9/2004";
- 9) LEGGE REGIONALE N° 11/1985 – "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici";
- 10) LEGGE N° 448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- 11) sussidio baliatico;
- 12) L.431/98 canoni locazione;
- 13) altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

()** Il nucleo familiare è costituito dal richiedente, dal coniuge, anche se non convivente, non legalmente separato, dai figli conviventi a carico agli effetti fiscali. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, da oltre due anni, nonché, se conviventi per lo stesso periodo gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado. La convivenza si acquisisce alla data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, **che partecipano al presente bando in modo autonomo** (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di cui all'allegato schema e nella domanda dovranno essere indicati **solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo** (es. Fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di unioni civili e convivenze.

I requisiti di partecipazione sono riferiti all'intero nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando. I requisiti devono altresì permanere sino alla stipula del contratto di locazione. Qualora si tratti di locazione a termine con proprietà differita, i requisiti devono altresì essere posseduti al momento del contratto di compravendita dell'alloggio.

Non possono presentare domanda di assegnazione, per **2 anni** dall'esecutività del relativo atto, i nuclei che siano stati dichiarati decaduti dall'assegnazione di alloggio per :

- abbandono senza gravi motivi dell'alloggio per oltre 3 mesi, ovvero per averlo sublocato in tutto o in parte o per averne mutato la destinazione d'uso;
- aver adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali o per gravi violazioni del regolamento d'uso;
- aver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio;
- non aver consentito l'accesso all'alloggio agli agenti accertatori e agli agenti di polizia municipale per periodiche verifiche ed ispezioni sulla conduzione;
- non aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio;

Non possono presentare domanda di assegnazione, per **10 anni** dall'esecutività dell'atto di rilascio, i nuclei destinatari di un provvedimento di rilascio di alloggio per i casi di occupazione abusiva;

Non possono presentare domanda di assegnazione per due anni e comunque **finché dura la morosità** i nuclei che siano decaduti dall'assegnazione per morosità;

Non possono presentare domanda, per **2 anni** dall'esecutività dell'atto di esclusione, coloro che non hanno accettato l'assegnazione o che, dopo l'accettazione, non hanno occupato l'alloggio entro 30 gg. Sono fatti salvi i casi di rinuncia motivata nonché di proroga all'occupazione concessa dal Comune per situazioni debitamente motivate.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione **devono essere compilate unicamente sull'apposito modulo** predisposto dal Comune di Siurgus Donigala, allegato al presente Bando. Le

domande possono essere presentate:

- **Tramite Pec inviata alla seguente casella di posta elettronica certificata del Comune:** protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
- **Mediante consegna in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Siurgus Donigala,**
- **Mediante RACCOMANDATA A/R** (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo:

*Comune di Siurgus Donigala
Servizio Amministrativo
Via Kennedy, n. 1
09040 – Siurgus Donigala (SU)*

Sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura **“Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggi a canone moderato”**. Nel caso di invio tramite “PEC” la suddetta dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto.

L'Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Le domande di partecipazione devono essere presentate o inviate, A PENA DI ESCLUSIONE, entro le ore 12,00 del giorno 21 aprile 2023.

ART. 4 -DOCUMENTAZIONE

Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- .a. Copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- .b. (eventuale) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità ;
- .c. (eventuale) Per le giovani coppie: dichiarazione sostitutiva di certificato di matrimonio (art.46 DPR 445/2000) o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio art. 47 DPR. 445/2000);
- .d. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/dichiarazione di impegnarsi a staccarsi dal nucleo familiare in caso di assegnazione dell'alloggio;
- .e. (eventuale) Copia certificato rilasciato dalla ASL attestante la percentuale di invalidità;
- .f. (eventuale) Copia sentenza omologata di separazione;
- .g. Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

ART. 5 -FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Acquisite le domande dei richiedenti, il Comune, tramite apposita Commissione, accerta in capo ai medesimi il possesso dei requisiti di partecipazione e, al fine di dare priorità nell'assegnazione ai soggetti che versano nelle situazioni di disagio indicate nell'art. 2 dell'allegato alla Determinazione della Direzione Generale Servizio Edilizia Residenziale Regione Sardegna n. 460/2 del 04/11/2005, che attribuisce alle singole domande i punteggi, riferiti alle condizioni soggettive e oggettive sottoelencate, e formula due separate graduatorie, distinte per tipologia di

locazione:

- **GRADUATORIA “A” -LOCAZIONE PERMANENTE**
- **GRADUATORIA “B” - LOCAZIONE PER ALMENO 15 ANNI (con possibilità di acquisto)**

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

A.1) GIOVANI COPPIE

A.1.1) Nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla presentazione della domanda documentazione da allegare alla domanda: dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio	Punti 2
A.1 .2.) Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre tre anni dalla presentazione della domanda. documentazione da allegare alla domanda: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato civile.	Punti 2
A.1.3.) Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre tre anni o è prevista entro un anno dalla presentazione della domanda e nel quale siano presenti uno o più minori a carico. documentazione da allegare alla domanda: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato civile o relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà/dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio	Punti 4

Il Punteggio A.1.3) non è cumulabile con i punteggi A.1.1) e A.1.2)

A.2) ANZIANI

Nucleo familiare, anche unipersonale, nel quale siano presenti persone che abbiano superato i 65 anni di età.	Punti 2
N.B. a) la convivenza con l’anziano deve sussistere da oltre 2 anni. b) il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché conviventi al momento della presentazione della domanda con anziani ultra sessantacinquenni, intendano staccarsi da essi per costituire un nucleo autonomo.	

A.3) NUCLEI MONOPARENTALI

A.3.1) Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore con un minore a carico. Non vengono considerati tali i nuclei composti da genitori anagraficamente conviventi anche se non sposati. In caso di genitore separato dovrà essere allegata copia della sentenza omologata della separazione.	Punti 4
A.3.2.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore con più minori a carico.	Punti 5

A.4) NUCLEI CON MINORI A CARICO

Nuclei familiari (non monoparentali) con figli minori a carico	Punti 3
--	----------------

I punteggi A.3 e A.4 non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio A.4) non è cumulabile con il punteggio A.1.3).

A.5 INVALIDITA'

A.5.1) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3	Punti 3
A.5.2) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3)	Punti 4
I punteggi di cui ai punti A.5.1) e A.5.2) non sono tra loro cumulabili Documentazione da allegare: copia sentenza o certificazione Asl riconoscimento percentuale invalidità N.B: Il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché conviventi al momento della presentazione della domanda con persone invalide, intendano staccarsi da essi, per costituire un nucleo autonomo.	

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

B1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente alla data di pubblicazione del bando, dovuta a richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico e privato che usufruisca di alloggio di servizio.	Punti 3
--	----------------

Per ciascuna tipologia di alloggio, il Comune valuta le istanze di partecipazione, ne verifica la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dagli interessati e, sulla base di essi, procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie. E' facoltà del Comune di Siurgus Donigala, chiedere ai concorrenti, documentazioni o elementi utili, anche integrativi, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata. Le graduatorie provvisorie vengono pubblicate sul sito internet ed all'albo pretorio del Comune per 30 giorni. Contro le graduatorie provvisorie, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 30 giorni successivi all'ultimo di pubblicazione. Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate:

- mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
- mediante consegna a mano presso l'ufficio Protocollo dell'Ente
- spedite con RACCOMANDATA A/R.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune formula le graduatorie definitive, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio al fine di determinare l'ordine definitivo di graduatoria. Le graduatorie definitive sono pubblicate con le stesse formalità stabilite per le graduatorie provvisorie e costituiscono provvedimento definitivo.

ART. 6 -ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta, previa verifica del possesso dei requisiti al momento dell'assegnazione e della permanenza delle condizioni di punteggio dopo che l'interessato ha effettuato l'accettazione dell'alloggio.

L'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio sono accertate dal Comune attraverso l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

Qualora sia accertata la perdita dei requisiti o il mutamento delle condizioni di punteggio, si determinerà l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa. Il Comune, attraverso l'ufficio preposto, può in qualsiasi momento effettuare accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio dichiarate nella domanda, nonché la loro veridicità.

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie vigenti utilizzando il seguente metodo di abbinamento statuito con delibera della Giunta Comunale n. 40 del 21 maggio 2018:

Alla locazione permanente saranno destinati gli alloggi situati nel fabbricato B di cui alla planimetria allegata.

Alla locazione con possibilità di successiva vendita saranno destinati gli alloggi situati nel fabbricato A) di cui alla planimetria allegata.

Nel rispetto della graduatoria approvata, la concreta individuazione dell'immobile da assegnare a ciascun avente diritto avverrà sulla base del criterio proporzionale, tenendo conto del rapporto superficie abitabile/numero componenti nucleo familiare.

ART. 7 -CONTROLLI

Il Comune di Siurgus Donigala, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei **controlli**, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR". Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune **emerge la non veridicità** del contenuto della dichiarazione, **il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.**

ART. 8. – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679, in materia di protezione dati personali e del Regolamento comunale attuativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 maggio 2018, si informano i concorrenti che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia a canone moderato di cui al presente bando e verranno trattati in conformità alla citata normativa.

ART. 9. – COPIA BANDO E INFORMAZIONI

Copia del presente bando può essere ritirato presso il Comune di Siurgus Donigala – Via Kennedy n. 1, o scaricato nella sezione “bandi e concorsi” del sito Internet del Comune all’indirizzo:
<http://www.comune.siurgusdonigala.ca.it>.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo del Comune di Siurgus Donigala al numero 070/989736

Siurgus Donigala, li 10/03/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Antonio Boi